



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI

DGPQA – PQA I

Comitato Giandjotto di Torino IGP
antonioborra@ordineavvocatitorino.it

BARATTI&MILANO
barattiemiliano@pcert.it

Piemont Cioccolato
piemontcioccolato@legalmail.it

LINDT&SPRÜNGLI S.P.A.
elena.martini@milano.pecpecavvocati.it

Unione Italiana Food
unionfood@pec.unionfood.it

e p.c.

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo
Settore valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della IGP “Giandujotto di Torino”. Chiusura opposizione ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Reg. (UE) 2024/1143 e dell’art. 9 del decreto 14 ottobre 2013.

A seguito della pubblicazione della proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta “Giandujotto di Torino”, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2025, questo Ministero ha ricevuto l’opposizione dei legali rappresentanti della Unione Italiana Food, della Baratti & Milano SRL, della LINDT & SPRÜNGLI SPA, della Piemont Cioccolato SNC.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto 14 ottobre 2013, le opposizioni sono state trasmesse al Comitato Giandujotto di Torino al fine di acquisire le opportune controdeduzioni.

L’opposizioni della Baratti & Milano SRL chiede che possa continuare ad utilizzare per almeno 10 anni, le diciture “GIANDUJOTTO DI TORINO”, “GIANDUJOTTI DI TORINO” e “GIANDIOTTO DI TORINO”, in quanto utilizzati dal 1958 anno di fondazione dell’azienda, e comunque ininterrottamente dal 1988 sugli incarti primari e sugli imballi secondari.

L'opposizione della Piemont Ciccolato SNC chiede che possa continuare ad utilizzare per almeno 10 anni, le diciture "GIANDUIOTTO DI TORINO" utilizzata ininterrottamente dal 1996 sull'incarto primario della gamma dei propri gianduiotti.

L'opposizione della Unione Italiana Food rappresenta alcune criticità dovuta al fatto che la proposta di riconoscimento IGP in argomento potrebbe sovrapporsi in un quadro normativo già esistente e inserirsi in un mercato dove già esistono da diversi anni "Gianduiotti" (nelle due varianti, al latte e non) e "Gianduiotti con nocciole Piemonte IGP" (nelle due varianti, al latte e non).

Inoltre, Unione Italiana Food asserisce che il disciplinare proposto dal Comitato Giandjotto di Torino IGP così come pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2025, non rispetta la Direttiva 2000/36/CE recepita dal Decreto Legislativo 178/2003 che fissa precise caratteristiche compositive, vincolanti per poter utilizzare tale denominazione.

L'opposizione della LINDT & SPRÜNGLI SPA che dal 2022 ha incorporato Caffarel s.p.a.:

- rivendica di essere l'inventrice del "giaduiotto" in quanto dichiara che " il gianduiotto fu immesso in commercio dal signor Michele Prochet, ovvero il titolare della cioccolateria Prochet Gay & C., che nel 1879 si fuse con Caffarel Padre e Figlio dando vita alla Caffarel Prochet & C. (poi divenuta Caffarel s.p.a., oggi Lindt/Caffarel). Sulla base della ricetta originale del cioccolato gianduja, ideata proprio da Michele Prochet, nel 1865 Caffarel ideò e iniziò a produrre e commercializzare i gianduiotti;
- dichiara la titolarità del marchio con cui commercializza il proprio prodotto da oltre cinquant'anni, "Gianduia 1865 – L'autentico Gianduiotto di Torino", registrato da Caffarel dal 1970 come marchio nazionale n. 0001291429, debitamente rinnovato negli anni e tuttora in vigore e registrato altresì come Marchio Storico di Interesse Nazionale (il "Marchio Lindt"). Il marchio è oggi di titolarità della casa madre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e licenziato in esclusiva all'opponente. Inoltre rivendica, in conseguenza dell'utilizzo continuativo pluridecennale del segno "Gianduia 1865 – L'autentico Gianduiotto di Torino", l'acquisizione di diritti di *marchio denominativo di fatto* sul cuore verbale del segno registrato;
- dichiara che la domanda di IGP ha ad oggetto la denominazione "Giandujotto di Torino", interamente contenuta nel Marchio Lindt e nel Marchio di Fatto, ma prevede una ricetta e un metodo di produzione che non corrispondono a quelli tradizionali ideati da Lindt/Caffarel. In particolare, a differenza che nel prodotto di Lindt/Caffarel: non è consentito l'utilizzo del tradizionale ingrediente del latte, è previsto un ingrediente non tradizionale (lecitina), inoltre non è richiesto l'utilizzo del metodo di produzione tradizionale dell'estrusione;
- asserisce che:" *"il 'Giandujotto di Torino', storicamente, si realizza con la pasta 'Gianduja'",* la cui composizione è *"standardizzata, con rilevanza a livello mondiale, dal Codex Alimentarius"* e che pertanto la composizione così come descritta dal Codex Alimentarius non è rappresentata dal disciplinare di produzione così come proposto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2025.

Per quanto sopra la Lindt/Caffarel chiede che venga accolta l'opposizione e il MASAF rigetti la domanda di registrazione della IGP "Giandujotto di Torino" in base all'articolo 30 Reg. (UE) 2024/1143 secondo cui *"un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto"*;

In subordine, qualora il MASAF decidesse di adottare una decisione favorevole alla registrazione della IGP Giandujotto di Torino e di presentare tale richiesta alla Commissione Europea, chiede che venga contestualmente informata la Commissione Europea dell'opposizione e della commercializzazione ultra-cinquantennale dei prodotti-gianduiotti di Lindt/Caffarel mediante l'utilizzo continuato della denominazione "Gianduiotto di Torino", del Marchio Lindt e del Marchio di Fatto. Inoltre chiede che con idoneo provvedimento il MASAF riconosca che l'opponente e le altre società del gruppo Lindt hanno il diritto di continuare a utilizzare e rinnovare il Marchio Lindt e il Marchio di Fatto senza limiti di tempo, in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati, ai sensi dell'art. 31 punto 3 del Reg. 1143/2024.

Chiede inoltre che il MASAF richieda formalmente alla Commissione Europea che negli atti esecutivi con cui dovesse concedere la registrazione della IGP in argomento, venga riconosciuto che la LINDT & SPRÜNGLI SPA e le altre società del gruppo Lindt hanno il diritto di continuare a utilizzare e rinnovare il Marchio Lindt e il Marchio di Fatto senza limiti di tempo, in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati, ai sensi dell'art. 31 co. 3 del Reg. 1143/2024.

In subordine chiede che il MASAF richieda formalmente alla Commissione Europea che negli atti esecutivi con cui dovesse concedere la registrazione della IGP venga concesso all'opponente e alle altre società del gruppo Lindt, ai sensi dell'art. 20 co. 3 Reg. 1143/2024, un periodo transitorio di quindici anni (o, in estremo subordine, di cinque anni ex art. 20 co. 1) durante il quale continuare a utilizzare la denominazione "gianduiotto di Torino" in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati.

Inoltre qualora il Ministero concedesse alla IGP opposta una protezione nazionale transitoria, incluso ai sensi dell'art. 12 del DM 14.10.2013 e art. 11 del Reg. UE 1143/2024, si chiede che il Ministero medesimo adotti idoneo provvedimento con cui riconosca che l'opponente e le altre società del gruppo Lindt hanno il diritto di continuare a utilizzare e rinnovare il Marchio Lindt e il Marchio di Fatto senza limiti di tempo, in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati ai sensi dell'art. 31 co. 3 Reg. 1143/2024; e conceda all'opponente e alle altre società del gruppo Lindt, ai sensi dell'art. 20 co. 3 Reg. 1143/2024, un periodo transitorio di quindici anni (o, in estremo subordine, di cinque anni ex art. 20 co. 1) durante il quale continuare a utilizzare la denominazione "gianduiotto di Torino" in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati.

Il Ministero, a seguito dell'esame della documentazione, ritiene che le controdeduzioni presentate dal Comitato Giandujotto di Torino siano sufficienti a superare le opposizioni, come di seguito rappresentato:

- la richiesta della Baratti & Milano SRL viene accolta, e pertanto si procederà a chiedere alla Commissione europea un periodo transitorio di quindici anni così come previsto all'articolo 20 punto 3 del Reg. 1143/24, dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento di Esecuzione recante la registrazione della IGP "Giandujotto di Torino", delle diciture "GIANDUJOTTO DI TORINO", "GIANDUJOTTI DI TORINO" e "GIANDUIOTTO DI TORINO", sugli incarti primari e sugli imballi secondari.
- la richiesta della Piemont Cicccolato SNC viene accolta e pertanto si procederà a chiedere alla Commissione europea un periodo transitorio di quindici anni così come previsto all'articolo 20 punto 3 del Reg. 1143/24, dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento di Esecuzione recante la registrazione della IGP "Giandujotto di Torino", per poter continuare ad utilizzare, la dicitura "GIANDUIOTTO DI TORINO" sull'incarto primario della gamma dei propri gianduiotti.
- l'opposizione di Unione Italiana Food è stata respinta in quanto le controdeduzioni del Comitato Giandujotto di Torino e il parere dell'Ufficio Legislativo di questa Amministrazione concordano sul fatto che il "Giandujotto di Torino" così come definito nel disciplinare di produzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2025, non deve rispettare quanto previsto al punto 3 dell'allegato I della direttiva UE 2000/36/CE, in quanto il "Giandujotto di Torino" rientra nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato I della medesima direttiva;
- relativamente alle richieste della LINDT & SPRÜNGLI SPA che dal 2022 ha incorporato Caffarel s.p.a.:
 - viene respinta la richiesta di rigetto della domanda di registrazione della IGP "Giandujotto di Torino";
 - si prende atto dell'esistenza del marchio "Gianduaia 1865 – L'autentico Gianduiotto di Torino", registrato da Caffarel dal 1970 come marchio nazionale n. 0001291429, debitamente rinnovato negli anni e tuttora in vigore e registrato altresì come Marchio Storico di Interesse Nazionale (il "Marchio Lindt"). Il marchio, di titolarità della casa madre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e licenziato in esclusiva all'opponente, potrà continuare a essere usato e rinnovato come previsto dall'articolo 31, comma 3, Reg. (UE) 2024/1143;
 - viene accolta la richiesta di un periodo transitorio di quindici anni durante il quale continuare a utilizzare la denominazione "gianduiotto di Torino" in relazione ai prodotti-gianduiotti da esse prodotti e/o commercializzati e che pertanto a tal fine verrà chiesto alla Commissione di adottare atto di esecuzione in base all'articolo 20 punto 3 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - relativamente alle osservazioni riguardanti la composizione del Giandujotto e le relativa modalità di ottenimento si rimanda a quanto già scritto sull'opposizione della Unione Italiana Food.

L'Amministrazione provvederà a trasmettere il fascicolo concernente la richiesta di riconoscimento della IGP "Giandujotto di Torino" alla Commissione europea.

IL DIRIGENTE

Pietro Gasparri

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)